

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – CAGLIARI

Motivi aggiunti

nel ricorso R.G. 457/2017

nell'interesse della dott.ssa Giulia Isabella Grosso, nata a Catania, il 22.04.1983, residente in Cagliari, Via E. Gianturco 11, C.F. GRGSB83D62C351N rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, dagli avvocati Giuseppe Macciotta, C.F. MCCGPP58P30B354V, (telefax:070.6404701, pec:giuseppe.macciotta@pec.macciottaassociati.it), Veronica Petrella, C.F. PTRVNC74E53D150U, e Emanuela Devoto Ticca, C.F. DVTMNL74L51B354H (telefax:070.6404701, pec:edevototicca@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta in Cagliari al n. 29 del Viale Armando Diaz;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Cagliari, Via Dante, 23/25;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE, con sede in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 6, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Cagliari, Via Dante, 23/25;

COMMISSIONE VALUTARICE COSTITUITA EX ART.8 del Bando di selezione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Cagliari, Via Dante, 23/25;

Resistenti

E, per quanto occorrere possa, contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Cagliari, Via Dante, 23/25;

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, Via San Simone, 60;

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, viale Trento, 69;

EXFOR AGENZIA FORMATIVA – ORGANISMO DI DIRITTO PRIVATO SENZA FINI DI LUCRO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, Via Vincenzo Bellini, 9;

nonchè nei confronti di

DE MONTIS PAOLA, nata a Cagliari il 1.07.1960, C.F. DMNPLA60L41B354Z, residente in Via Bruscu Onnis, 16, piano 3, Cagliari;

GIACALONE VALERIO, nato a Cagliari il 10.10.1968, C.F. GCLVLR68R10B354O, residente in Via Marengo, 39/A, Cagliari;

CHICCA CARLA, nata a Cagliari il 26.06.1954, C.F. CHCCRL54H66B354L, residente in via Milano n. 43, Cagliari;

FLORIS ISABELLA, nata a Cagliari, il 29.05.1980, C.F. FLRSLL80E69B354M, residente in via Tiziano, 29, Cagliari;

controinteressati

per l'annullamento, previo provvedimento cautelare

oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo (Bando di selezione ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, meglio identificati nel prosieguo), anche:.

- del decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna **MIUR. AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE (U).0010696.25-07-2017**, tramite il quale veniva approvato *“l'allegato elenco graduato definitivo degli aspiranti docenti risultati idonei al conferimento di incarichi di docenza nei corsi che saranno erogati dai C.P.I.A. della Sardegna così come previsto all'interno del progetto FAMI-“EXCELSA”* (doc.1);

- Della graduatoria definitiva della selezione approvata con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna **MIUR. AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE (U) . 0010696.25-07-2017**(doc.2);

- della nota di trasmissione **MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010738.25-07-2017** con la quale sono stati inoltrati i decreti relativi all'approvazione delle graduatorie definitive dei docenti, dei mediatori linguistici e dei tutor, con in allegato le relative graduatorie(doc.3);

- di tutti gli atti e i provvedimenti comunque assunti dalla Commissione inerenti, relativi, propedeutici, consequenziali e comunque connessi alla formazione della graduatoria definitiva dei docenti di cui al progetto FAMI-EXCELSA, allo stato non conosciuti, che possano risultare lesivi per gli interessi ed i diritti della ricorrente;

- dei verbali, atti e schede di valutazione della Commissione relativi alla valutazione delle istanze ed alla attribuzione dei relativi punteggi di tutti i candidati che precedono la ricorrente nella graduatoria definitiva, ivi compresi quelli relativi alla valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria in data 16.06.2017 ed alla modifica/attribuzione/rettifica dei relativi punteggi, allo stato non conosciuti, che possano risultare lesivi per gli interessi ed i diritti della ricorrente;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nei confronti dei quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti;

-

e, per quanto occorrere possa, per l'annullamento, previo provvedimento cautelare:

-del decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna **MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008280.16-06-2017** tramite il quale veniva approvato *"l'allegato elenco graduato provvisorio degli aspiranti **docenti** risultati **idonei** al conferimento di incarichi di docenza nei corsi che saranno erogati dai C.P.I.A. della Sardegna così come previsto all'interno del progetto FAMI-"EXCELSA" (doc.4);*

- della graduatoria provvisoria della selezione approvata con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna **MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008280.16-06-2017**(doc.5);

- della nota di trasmissione **MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008285.16-06-2017** con la quale sono stati inoltrati i decreti relativi all'approvazione delle graduatorie provvisorie dei docenti, dei mediatori linguistici e dei tutor, con in allegato le relative graduatorie(doc.6);

FATTO

1- Con il ricorso originario (RG. 457/2017) la dott.ssa Grosso chiedeva l'annullamento, previo provvedimento cautelare:

-“Del “Bando di selezione per il conferimento di incarichi di docenza nei corsi del progetto “EXCELSA” per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda” - Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014-2020 – Obbiettivo specifico 2 integrazione/migrazione legale - Obbiettivo nazionale 2 integrazione lett. h) formazione civico linguistica, adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sardegna - Direzione Generale e pubblicato in data 28.03.2017 (doc. 1);

-di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nei confronti dei quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti”;

Il ricorso veniva iscritto nel ruolo del Tar Sardegna, Sezione prima, al n. 457/2017

2 - Nelle more della fissazione della Camera di Consiglio veniva pubblicata, in data 16.06.2017, la graduatoria docenti provvisoria; la ricorrente si collocava al 16° posto della suddetta graduatoria, con l'attribuzione di complessivi punti 39, dei quali 10 per *“titoli specialistici”* di cui all'art. 7, punto 2, lett. A.

3 - La ricorrente presentava, quindi, istanza di riesame all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna in data 20.06.2017, rimasta senza riscontro (doc.7).

4 - Alla Camera di Consiglio del 5.07.2017, la causa veniva rinviata al merito in attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva.

In esito alla approvazione, con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna n. 0010696.25-07-2017 (doc.1) del 25.07.2017 della graduatoria definitiva degli aspiranti docenti risultati idonei, la odierna esponente si collocava al 17° posto.

5 - In data 4.08.2017, la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti (doc.8) volta ad accedere a :

- domande di partecipazione e documenti prodotti da tutti i candidati che precedevano la ricorrente nella graduatoria definitiva, ovvero dei candidati collocati dalla 1° alla 16° posizione;

- verbali, atti e schede di valutazione della Commissione di Gara relativi alla valutazione delle istanze ed alla attribuzione dei relativi punteggi di tutti i candidati che precedevano la ricorrente nella graduatoria definitiva, ovvero dei candidati collocati dalla 1° alla 16° posizione;

- istanze di riesame presentate a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria in data 16.06.2017, relative a tutti i candidati che precedevano la ricorrente nella graduatoria definitiva, ovvero dei candidati collocati dalla 1° alla 16° posizione;

- - verbali, atti e schede di valutazione della Commissione di Gara relativi alla valutazione delle suddette istanze di riesame ed alla modifica/attribuzione/rettifica dei relativi punteggi riguardanti tutti i candidati che precedevano la ricorrente nella graduatoria definitiva, ovvero dei candidati collocati dalla 1° alla 16° posizione;

- tutti gli atti inerenti, relativi, propedeutici, consequenziali e comunque connessi alla formazione della graduatoria definitiva dei docenti di cui al progetto FAMI-EXCELSA, indetta dalla Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale con Bando pubblicato il 28.03.2017.

Tale richiesta non è stata però ritualmente evasa nei termini di legge, e ancora oggi è rimasta priva di riscontro.

6 - Il decreto di approvazione della graduatoria MIUR. AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE (U).0010696.25-07-2017 e la relativa graduatoria definitiva sono illegittimi e gravemente

pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente che ne chiede l'annullamento con i presenti motivi aggiunti che vengono notificati, ad ogni buon fine, anche nei modi previsti per un ricorso autonomo, del quale possiedono i requisiti di forma e sostanza.

Per tali ragioni, la ricorrente presentava in data 04.09.2017 una nuova istanza di accesso agli atti (doc.9) volta a conoscere i dati anagrafici e gli indirizzi di residenza dei candidati che la precedevano nella graduatoria definitiva al fine di poter notificare anche ai medesimi il presente ricorso.

Come per la prima, anche quest'ultima istanza non veniva evasa dall'amministrazione resistente.

Con il presente atto, dunque, si estendono le censure svolte nel ricorso introduttivo, nei confronti del Bando di selezione e di tutti gli altri provvedimenti ivi elencati (con riferimento ai quali si insiste per l'annullamento), ai provvedimenti impugnati in questa sede (come meglio indicati in epigrafe) in quanto atti conclusivi del procedimento di selezione per cui è causa, e si integrano le medesime alla luce di ulteriori motivi di illegittimità'.

Tutte le questioni giuridiche presupposte e formulate con il ricorso RG. 457/2017 devono intendersi, pertanto, espressamente riproposte contro i provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti.

Ai fini della costituzione di un contraddittorio "pieno" su tutte le censure prospettate in causa - e costituire ed estendere, quindi, il contraddittorio, nei confronti dei candidati controinteressati collocatisi nella graduatoria definitiva in una posizione più avanzata rispetto alla ricorrente, anche ai vizi "originari" (inerenti il Bando di selezione) - si riporteranno, a seguire, testualmente anche i motivi di gravame e le contestazioni formulate nel ricorso introduttivo.

A

RICORSO INTRODUTTIVO RG.457/2017

"I – In data 28.03.2017 veniva pubblicato il "Bando di selezione per il conferimento di incarichi di docenza nei corsi del progetto "EXCELSA" per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda" - Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 integrazione/migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 integrazione lett. h) formazione civico

linguistica, adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sardegna - Direzione Generale.

La selezione ineriva all'“Attribuzione di incarichi di docenza per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda”, e la prestazione aveva ad oggetto “l'insegnamento dell'italiano L2 a cittadini di Paesi Terzi, regolarmente soggiornanti in Sardegna inclusi i titolari di protezione internazionale e umanitaria”.

La ricorrente ha partecipato alla selezione concorsuale di cui all'oggetto, con domanda presentata in data 18.4.2017 (doc. 2).

In particolare, all'art. 7 del Bando, tra i criteri di valutazione veniva previsto, alla voce “titoli specialistici”, punto 2), l'attribuzione di:

- A - punti 15 per il possesso del “diploma di specializzazione, di durata biennale e di 120 crediti formativi (CFU), in didattica dell'italiano a stranieri;*
- B - punti 5 per il possesso di “master di I livello specificatamente indirizzato all'acquisizione di competenze in didattica dell'italiano L2 (60 CFU);*
- C - punti 10 per il possesso di “master di II livello specificatamente indirizzato all'acquisizione di competenze in didattica dell'italiano L2 (60 CFU);*
- D – punti 10 per il possesso di “certificazioni di glottodidattica di secondo livello” (poi elencate);*
- E - punti 5 per il possesso di “certificazioni di glottodidattica di secondo livello” (poi elencate).*

Veniva, quindi, previsto, per quanto di interesse in questa sede, che “per la valutazione dei requisiti dei punti 2) e 3), i punteggi per ciascun titolo sono cumulabili sino al raggiungimento del valore massimo stabilito per lo specifico punto.

La valutazione complessiva potrà determinare l'assegnazione di un massimo di punti 55. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane”.

L'art 8 del Bando di selezione stabiliva, inoltre, che “la graduatoria avrà durata triennale decorrenti dalla data di pubblicazione”.

II - La ricorrente, come risulta dalla domanda presentata in data 18.4.2017, è in possesso del titolo di dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica dell'Italiano a Stranieri conseguito presso l'Università per stranieri di Siena, il quale le attribuisce specifiche competenze didattico-

metodologiche per l'insegnamento della lingua italiana a cittadini stranieri e la capacità di operare nel settore della linguistica generale, linguistica italiana, linguistica acquisizionale, linguistica educativa, linguistica teorica e storica, semiotica e filosofia del linguaggio, traduttologia e storia della traduzione.

Detto titolo specialistico non appare, tuttavia, preso in considerazione nel Bando in oggetto ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 in relazione ai "criteri di valutazione", "Titoli specialistici".

Ora, si ritiene che la mancata inclusione, tra i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio, del titolo del dottorato di ricerca nello specifico ambito di competenza considerato dal Bando di selezione si riveli palesemente illogica e contraddittoria oltre che manifestamente incomprensibile rispetto al contenuto della procedura concorsuale.

Ne consegue che i provvedimenti oggetto del presente gravame devono reputarsi illegittimi e come tali meritevoli di annullamento, in quanto gravemente lesivi dei diritti e degli interessi della attuale esponente.

Per tali ragioni la odierna esponente presentava in data 8.05.2017 (doc. 3), all'Ufficio Scolastico Regionale Amministrazione, istanza di autotutela volta alla modifica e/o integrazione del Bando di selezione di cui trattasi nel senso sopra specificato, ai sensi degli artt. 21 octies e nonies della legge n. 241/1990.

Detta istanza è rimasta ad oggi senza riscontro inducendo, dunque, la ricorrente a proporre la presente impugnativa.

Prima di procedere allo svolgimento dei motivi di ricorso appare necessario effettuare una breve premessa in ordine alla necessità, nel caso di specie, di impugnare il Bando di selezione, nonostante non si stiano proponendo doglianze avverso clausole che prevedono requisiti di partecipazione in senso stretto.

Chi scrive è pienamente consapevole del principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale l'onere di immediata impugnazione della lex specialis riguarda solo quelle disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e quelle che determinano un'immediata

preclusione alla partecipazione, ossia le disposizioni che ledono immediatamente e direttamente l'interesse del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale

Sennonché, nella presente fattispecie la prospettazione che si propone è ad avviso dello scrivente, tale da potere essere assimilata, in virtù della medesima ratio, alle predette ipotesi di clausole cd. escludenti attesa la sostanziale impossibilità, per la ricorrente, di partecipare adeguatamente e razionalmente alla selezione, il che riconduce questa ipotesi a quella generale relativa alle clausole impeditive.

Infatti, nella fattispecie, è già certo che l'illegittimità della predetta clausola – lungi dal restare confinata su un piano di astratta e potenziale lesività - si risolverà, comunque, in un esito negativo della partecipazione della ricorrente alla procedura concorsuale –se non nella mancata assegnazione dei posti a concorso quantomeno nel senso della mancata valorizzazione del titolo vantato dalla stessa ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e dell'utile inserimento in graduatoria e nella sua sicura postergazione rispetto ad altri concorrenti che possiedono il titolo della “specializzazione” - e, quindi, in una effettiva lesione della situazione soggettiva della medesima, dal momento che la graduatoria non potrà che essere un atto meramente consequenziale rispetto alle considerate previsioni del bando. La lesione della situazione soggettiva della medesima ricorrente è, dunque, attuale e concreta: da qui l'onere di impugnare immediatamente il bando di selezione in parte qua.

*In estrema sintesi, ciò che è decisivo ai fini dell'affermazione dell'onere di immediata impugnazione delle clausole del bando di gara, non è soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, **essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare al concorso, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa e non condizionate dal suo svolgimento** e, perciò, in condizioni **di ledere immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale.** (pronuncia relativa a clausole del bando di gara che prescrivevano requisiti di partecipazione ma estensibile analogicamente, per identità di ratio, anche alla presente fattispecie, Cfr. T.A.R. Pescara, (Abruzzo), sez. I, 02.10.2013, n. 467; C.d.S., sez. III, 24.05.2013, n. 2841).*

La dott.ssa Grosso è venuta a conoscenza fin dal momento della pubblicazione del Bando in esame che l'illegittima formulazione della predetta clausola si risolverà in un esito negativo

della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della propria situazione soggettiva.

Anche Codesto Tribunale si è pronunciato in senso conforme: “Sono irricevibili le censure proposte avverso le modalità di svolgimento della procedura, consistenti **nell'applicazione, attraverso gli atti di gara impugnati, dei criteri di valutazione già stabiliti dal bando; la questione dell'immediata lesività di una clausola di un bando di selezione, infatti, non dev'essere circoscritta ai requisiti di partecipazione alla procedura, ma è propria di ogni prescrizione rispetto alla quale è certo che la sua applicazione non potrà che essere univoca nel senso che il ricorrente ritiene pregiudizievole**” (cfr. T.A.R. Cagliari, (Sardegna), sez. II, 25.11.2011, n. 1134; C.d.S. sez. IV, 26.11.2009, n. 7441).

Tutto ciò premesso si svolgeranno, ora, le specifiche censure in punto di diritto.

MOTIVI IN DIRITTO

I - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia, evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento, libera concorrenza, trasparenza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 comma 2, l. n. 240 del 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del Decreto ministeriale 1 febbraio 2001, n.44.

La clausola di cui al bando di selezione in esame appare manifestamente viziata in quanto affetta da irragionevolezza ed ingiustizia.

Risulta, infatti, evidente come il titolo specialistico in questione rivesta una valenza prioritaria sia in linea generale che con riferimento alla specifica fattispecie.

In particolare, secondo il Quadro dei titoli italiani approvato dal MIUR (QTI) (doc. 4) - costruito sul modello del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore e che costituisce lo strumento ufficiale di descrizione del nostro sistema accademico - il titolo del dottorato di ricerca rappresenta il terzo (dopo la laurea e la laurea specialistica) e più alto grado tra i cicli dell'istruzione superiore previsti nell'ordinamento accademico italiano.

Il QTI ha la finalità, tra le tante, di favorire la conoscenza e la valutazione da parte dei datori di lavoro dei titoli rilasciati dalle istituzioni italiane di istruzione superiore.

La mancata inclusione del titolo di specializzazione di cui trattasi, che determina un'ingiusta penalizzazione in danno di un soggetto che ha conseguito il più importante riconoscimento accademico previsto dal relativo ordinamento, non appare, dunque, affatto legittima.

Inoltre, se è indubbiamente vero che rientra nel potere discrezionale della Pubblica amministrazione indicente un bando di concorso stabilire le modalità di valutazione dei titoli professionali e culturali, valutazione insindacabile dal giudice amministrativo della legittimità salvo che dette modalità non trasmodino in ipotesi evidentemente illogiche, incongrue e comunque prive di razionalità, è altrettanto vero che il comportamento delle Amministrazioni deve sempre conformarsi ai principi comunitari e nazionali (si veda, ad esempio, il contenuto dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241) di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, tutela della trasparenza che, nel corretto significato della espressione, può tradursi quale garanzia di medesimo trattamento tra tutti i concorrenti di una selezione pubblica ed aspiranti all'ottenimento del beneficio atteso con la partecipazione. Tali regole basilari dell'agire amministrativo possono essere derogate esclusivamente quando sussista uno specifico e grave motivo che giustifichi tale deroga, altrimenti la disposizione derogatoria va tacciata di irragionevolezza e quindi considerata illegittima.

Deve, dunque, riaffermarsi la possibilità per il giudice amministrativo, investito della questione di scrutinare la legittimità o meno delle regole di un bando, di svolgere una deliberazione attenta delle regole della selezione al fine di evidenziare se nel concreto siano state predisposte clausole valutative che nella loro applicazione diano luogo ad ingiustificate disparità di trattamento.

Nel caso di specie, difficilmente si comprende come possa resistere alla critica di disparità di trattamento tra soggetti operanti nel medesimo settore la disposizione del bando in questione, che limita la valutazione e l'attribuzione di punteggi ai soli concorrenti che possano vantare di aver conseguito il diploma di specializzazione, di durata biennale e di 120 crediti formativi (CFU), in didattica dell'italiano a stranieri, non tenendo in nessuna

considerazione (addirittura neppure quale titolo di preferenza a parità di punteggio) il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica dell'Italiano a Stranieri, titolo specificamente comprovante il possesso (al livello più alto del sistema di istruzione Italiano) della specifica professionalità richiesta dal bando.

In ogni caso, la clausola in oggetto - nella parte nella quale considera esclusivamente il possesso del "diploma di specializzazione, di durata biennale e di 120 crediti formativi (CFU), in didattica dell'italiano a stranieri" quale titolo specialistico idoneo all'attribuzione di 15 punti e non include il titolo di dottorato di ricerca in analogo ambito - seppure letteralmente riferita alla sola specializzazione, non può sul piano interpretativo, avuto riguardo al sottostante chiaro quadro normativo di riferimento, non essere riferita che anche al possesso del titolo di dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica dell'Italiano a Stranieri.

Lo stesso legislatore nell'art. 23 comma 2, l. n. 240 del 2010, in relazione alla stipula di contratti di insegnamento con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, attribuisce ai possessori del dottorato di ricerca un titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico.

In merito la giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, sez. II, 19/05/2015 n. 1039) ha affermato che "la norma di legge su citata, nel disciplinare il conferimento di contratti per attività di insegnamento, testualmente prevede che <<Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti>>.

Ancora, appare ravvisabile, alla luce delle medesime argomentazioni svolte nella parte che precede, la violazione dell'art. 40 del Decreto ministeriale 1 febbraio 2001, n.44, rubricato "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa".

Detta norma, espressamente richiamata nel Bando in argomento, così dispone:

"1. La istituzione scolastica può stipulare **contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti**, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, **al fine di garantire la qualità della**

prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto”.

*Emerge con evidenza, pertanto, che il legislatore ha considerato quale esigenza prioritaria quella di **“garantire la qualità della prestazione”** attraverso il conferimento di incarichi di docenza a soggetti di comprovata esperienza.*

L'esclusione del titolo specialistico del dottorato di ricerca risulta, dunque, anche sotto questo profilo, irragionevole e discriminatoria.

Da quanto sopra discende che la clausola di cui all'art. 7, punto 2) del Bando, così come formulata, si rivela palesemente in contrasto con la vigente normativa, oltre che ictu oculi inficiata dal vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, contraddittorietà e violazione e/o falsa applicazione del principio di trasparenza, di buona amministrazione e di parità di trattamento, posto che la medesima non appare rispondere ad alcun criterio di logica, con conseguente sindacabilità da parte del Giudice competente, oltre che per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (parametro che si risolve nel controllo della non arbitrarietà e non manifesta irragionevolezza delle scelte della P.A.), dell'art. 23 comma 2, l. n. 240 del 2010 e dell'art. 40 del Decreto ministeriale n.44 del 2001.

Dalle considerazioni che precedono deriva che tutti i motivi di illegittimità dedotti dovranno estendersi sia nei confronti degli ulteriori atti e/o provvedimenti richiamati nel Bando di selezione impugnato qualora lesivi per gli interessi della ricorrente sia nei confronti di atti e/o provvedimenti, allo stato non conosciuti, presupposti, successivi, connessi e/o consequenziali, i quali saranno, dunque, anch'essi meritevoli di annullamento, e nei confronti dei quali ci si riserva, se necessario, di proporre motivi aggiunti.

Istanza cautelare

In ordine al fumus boni juris non v'è altro da aggiungere a quanto esposto.

Con riferimento al requisito del periculum in mora, si consideri al riguardo come il pregiudizio sia in re ipsa, attesa la formulazione dell'art. 7 del Bando di selezione il quale,

come detto, preclude ab origine, sin dal momento della pubblicazione dello stesso Bando, alla ricorrente di vedere legittimamente valutato, con l'attribuzione del relativo punteggio, il proprio titolo di specializzazione del dottorato di ricerca nell'ambito specifico preso in considerazione dalla selezione in oggetto.

Ciò certamente provoca alla medesima un pregiudizio grave ed irreparabile.

E' infatti evidente che, in assenza della concessione di idonea misura cautelare - che, nella specie, potrebbe essere quella consistente nell'ordinare all'amministrazione di provvedere alla modifica e/o correzione della clausola in esame attraverso l'inserimento del titolo di specializzazione del dottorato di ricerca - ovvero di una sollecita definizione nel merito della causa - qualora Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse valutare tale ipotesi favorevolmente - l'interesse della ricorrente verrebbe sicuramente vanificato atteso che si procederebbe nell'iter della selezione, con manifesto pregiudizio degli interessi della medesima ricorrente anche in considerazione anche della durata triennale della graduatoria prevista dall'art. 8 del Bando.

La odierna esponente sarebbe, infatti, sopravanzata nella graduatoria da soggetti che non possiedono il medesimo titolo di specializzazione (il dottorato di ricerca è, come detto, il terzo e più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano, conseguito all'esito di corsi accademici post lauream, di durata almeno triennale) ma che, nonostante siano certamente meno qualificati nell'ambito di competenze considerato, si vedrebbero attribuire un punteggio più elevato con conseguente migliore posizionamento nella graduatoria, anche ai fini di successive selezioni.

È evidente, inoltre, che da un lato non verrebbe garantito l'interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori e dall'altro che, qualora all'esito del giudizio sul merito gli atti gravati dovessero venire annullati, verrebbe a determinarsi un aggravio di costi anche per l'amministrazione.

Si auspica, pertanto, che Codesto Ill.mo Tribunale voglia sospendere in via cautelare i provvedimenti impugnati ovvero Voglia emanare quel provvedimento cautelare che, a Suo avviso, risulti più idoneo ad assicurare interinalmente l'effetto della decisione nel merito.

P. Q. M.

Si conclude perché l'Eccellentissimo TAR adito Voglia:

- in via cautelare, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ovvero adottare quel diverso provvedimento cautelare che, ad avviso di Codesto Ecc.mo Tribunale, risulti più idoneo ad assicurare interinalmente l'effetto della decisione nel merito;

- nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati come in epigrafe ed in espositiva, per i vizi di legittimità dedotti e per l'effetto disporre l'annullamento con ogni conseguenza di legge;

- Vinte le spese e gli onorari di giudizio, con gli accessori di legge."

B

MOTIVI AGGIUNTI

I motivi di ricorso testualmente riportati nel precedente punto "A" dovranno reputarsi espressamente estesi anche agli atti gravati con i presenti motivi aggiunti, quali atti conclusivi della procedura, da considerarsi illegittimi anch'essi per illegittimità derivata dai vizi di illegittimità esposti nell'atto introduttivo.

Con i presenti motivi aggiunti si intende, inoltre, contestare l'esito della selezione e le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice, che ha sottovalutato e/o omesso di valutare i titoli posseduti dalla ricorrente, determinandone una ingiusta collocazione nella graduatoria con conseguente grave pregiudizio della medesima.

Di tali atti viene, dunque, chiesto l'annullamento per i seguenti ulteriori motivi di

DIRITTO

I - Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia, evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa in relazione all'esigenza di selezionare personale idoneo per i posti da ricoprire. Eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi di valutazione dei titoli dei candidati. Violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento, libera concorrenza, trasparenza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 comma 2, l. n. 240 del 2010. Violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del Decreto ministeriale 1 febbraio 2001, n.44.

Si è detto che con il ricorso introduttivo è stato, in estrema sintesi, censurato il Bando di selezione nella parte in cui ha limitato la valutazione e l'attribuzione di punteggi ai soli concorrenti in possesso del diploma di specializzazione, di durata biennale e di 120 crediti formativi (CFU), in didattica dell'italiano a stranieri, non tenendo in nessuna considerazione (addirittura neppure quale titolo di preferenza a parità di punteggio) il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica dell'Italiano a Stranieri, titolo specificamente comprovante il possesso (al livello più alto del sistema di istruzione Italiano) della determinata professionalità richiesta dal bando.

In questa sede si rileva, inoltre, con specifico riferimento alla valutazione effettuata dalla commissione della selezione e trasfusa poi nella graduatoria definitiva, come la clausola in argomento - nella parte oggetto di contestazione (art. 7, punto 2) - seppure letteralmente riferita al solo diploma di specializzazione - non possa sul piano interpretativo, avuto riguardo al sottostante chiaro quadro normativo di riferimento, non essere riferita che anche al possesso del titolo di dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica dell'Italiano a Stranieri.

Ne consegue che la mancata valorizzazione, da parte della Commissione, del titolo di dottorato di ricerca ai fini dell'attribuzione del punteggio ex art. 7, punto 2 lett. A, non può reputarsi legittima perché evidentemente illogica ed irrazionale in relazione all'esigenza di selezionare il personale maggiormente idoneo per i posti da ricoprire oltre che effettuata in violazione del principio di parità di trattamento tra soggetti operanti nel medesimo settore.

La commissione valutatrice avrebbe, invece, dovuto considerare il possesso del titolo di dottorato di ricerca in Linguistica e Didattica dell'Italiano a Stranieri conseguito presso l'Università per stranieri di Siena quale titolo specialistico quantomeno equipollente al diploma di specializzazione nello specifico settore, con conseguente attribuzione alla ricorrente del punteggio di 15 punti (anziché i 10 punti assegnati).

Si aggiunga che con riferimento alla dibattuta questione relativa all'equiparazione tra dottorato di ricerca ed abilitazione – nell'ambito del reclutamento del personale docente dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado - si è espressa di recente la giurisprudenza amministrativa; in particolare, il Consiglio di Stato ritenendo la questione “*non manifestamente infondata*”, ha ordinato l'ammissione con riserva

dei candidati (inizialmente esclusi) in possesso di detto titolo a prove suppletive (cfr. ordinanza cautelare n. 4904/2016, doc. 7).

Ancora, il Tar del Lazio - in un ricorso volto alla contestazione della mancata equiparazione del conseguimento del dottorato di ricerca al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento come requisito necessario per la partecipazione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado - ha affermato che **"alla luce dell'orientamento nella specifica materia dell'equiparazione del dottorato di ricerca all'abilitazione all'insegnamento di cui da ultimo dell'ordinanza n. 4904/2016, l'istanza di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati deve essere accolta ai fini dell'ammissione con riserva di parte ricorrente alla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi"** (cfr. Tar Lazio, sez. III bis, n. 2754/2017; nello stesso senso anche, da ultimo, C.d.S., sez. VI, ordinanza n. 1937/2017; Tar Lazio, sez. III, ordinanza n. 2918/2017).

L'orientamento giurisprudenziale innanzi riferito conforta, ad avviso di chi scrive, l'argomentazione per cui non solo il titolo specialistico di dottore di ricerca consegnerebbe al detentore vaste e qualificanti competenze didattiche nello specifico settore di riferimento ma vieppiù, proprio in virtù della valenza altamente professionalizzante del medesimo, dovrebbe essere equiparato all'abilitazione all'insegnamento e ritenuto titolo abilitante all'attività di docenza.

Ne consegue che, nel caso di specie, la disparità di trattamento tra i possessori del diploma di specializzazione in didattica dell'italiano a stranieri ed i detentori del titolo di dottorato di ricerca in linguistica e didattica dell'italiano a stranieri risulta gravemente discriminatoria e non può apparire in alcun modo giustificabile.

II - Violazione e falsa ed errata applicazione dell'art. 7, punto 4, lett. B del bando. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi di valutazione dei titoli dei candidati.

Con questo motivo, così come con il successivo sub III), si lamenta che alcuni titoli posseduti dalla ricorrente non sono stati presi in considerazione dalla Commissione esaminatrice, mutando così in senso deteriore il punteggio attribuito alla medesima ricorrente.

La ricorrente ha, difatti, pacificamente svolto *“attività quale esaminatrice nelle commissioni d’esame per la certificazione italiano L2 presso CC.PP.II.AA. /o ex CC.TT.PP.) o altri centri autorizzati”*, di cui al punto 4 (titoli di servizio) lettera B dell’art. 7 del Bando di selezione.

Come emerge dalla domanda di partecipazione presentata (cfr. doc.2), la medesima ha esercitato il ruolo di esaminatrice in commissione di esame presso la sede dell’ente Sardinia Italian Studies, centro autorizzato dall’Università per stranieri di Siena (UNISTRASI) a svolgere gli esami per ottenere la certificazione CILS (cfr. doc.10)¹

Ciononostante, il punteggio di 0,5 previsto dal bando per la suddetta voce (*“0,5 per ogni commissione, massimo 8 commissioni”*) risulta, inspiegabilmente, non essere stato assegnato alla stessa, con conseguente classificazione deteriore della dott.ssa Grosso.

Ora, che l’Università per stranieri di Siena sia annoverabile tra gli *“altri centri autorizzati”* pare indiscutibile.

Uguualmente, per quanto attiene alla certificazione CILS, non può dubitarsi che essa rientri tra le certificazioni *“italiano L2”*: la CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) è, infatti, un titolo di studio rilasciato dall’Università per Stranieri di Siena che attesta il grado di competenza linguistico-comunicativa in italiano come lingua straniera dopo un esame costituito da test sulle abilità comunicative.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca riconosce la CILS come certificato per l'ammissione degli studenti stranieri extra-comunitari alle Università italiane: il possesso del Livello CILS Due – B2 esonera gli studenti extra-comunitari dalla prova di lingua italiana. In riferimento all’ autonomia universitaria, la CILS costituisce comunque un punteggio nella graduatoria derivante dagli esami di ammissione presso i singoli Atenei.

Qualora il titolo in questione fosse stato correttamente considerato, la ricorrente avrebbe potuto fruire del punteggio previsto dal punto 4 lettera B dell’art. 7 del Bando (*“0,5 per ogni commissione, massimo 8 commissioni”*), da aggiungersi al punteggio attribuito per gli altri *“titoli di servizio”* di cui al punto 4 (quindi: punti 4 + punti 0,5 = punteggio totale per la voce considerata: 4,5).

Gli esami hanno luogo presso le sedi con le quali l'Università per Stranieri di Siena ha stipulato una apposita convenzione¹

III - Violazione e falsa ed errata applicazione dell'art. 7, punto 3, del bando . Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento

Con riferimento alla valutazione della voce *“Corsi universitari e/o di formazione specifici”* di cui al punto 3 dell'art. 7 si rileva come alla ricorrente siano stati ingiustamente attribuiti soli 4 punti.

Non risulta, infatti, che sia stato preso in alcuna considerazione dalla commissione il titolo di dottorato di ricerca in linguistica e didattica dell'Italiano a stranieri posseduto dalla stessa ricorrente; tale titolo, tuttavia, avrebbe dovuto essere almeno valutato quale *“corso di formazione di Università sulla didattica dell'Italiano L2 o glottodidattica/didattica delle lingue moderne (almeno 25 ore), punti 2” (“max 8 punti”)*, con l'assegnazione del massimo punteggio previsto per la voce di cui al punto 3 lett. A dell'art. 7, ovvero 8 punti, da aggiungersi al punteggio già riconosciuto (4 punti) per un totale di 10 punti (punteggio massimo complessivo per la voce di cui al punto 3 dell'art. 7 del Bando di selezione).

Invero, anche qualora, come avvenuto nel caso di specie, il titolo specialistico posseduto dalla esponente non fosse stato considerato ai fini della sua valutazione all'interno della voce di cui al punto 2 lettera A del medesimo art. 7 (si è detto, del tutto illegittimamente), si ritiene che lo stesso titolo avrebbe dovuto, quantomeno, essere inquadrato dalla commissione tra i *“Corsi Universitari e/o di formazione specifici”* all'interno della voce di cui al punto 3 lett. A dell'art. 7.

Si consideri, infatti, che:

- il titolo di dottore di ricerca posseduto dalla ricorrente attribuisce 180 CFU (crediti formativi universitari);
- lo stesso titolo viene conseguito dopo la frequenza minima triennale del relativo corso accademico di 3° ciclo;
- 1 CFU corrisponde a 25 ore di lavoro, di cui 7 ore di didattica frontale.

Anche sotto tale profilo, dunque, le valutazioni operate dalla commissione esaminatrice appaiono illegittime per manifesta irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento con sottovalutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente con riferimento a detta specifica voce e

conseguente illegittimità della graduatoria definitiva e degli atti ad essa presupposti e conseguenti.

Sulle argomentazioni difensive svolte dall'USR in vista dell'udienza in Camera di

Consiglio del 5 luglio 2017

Infine, si prende posizione su quanto dedotto dall'Ufficio scolastico regionale nelle proprie difese in vista della Camera di Consiglio del 5 luglio 2017.

In primo luogo, si osserva come la differenza sottolineata dalla resistente (cfr. doc. 1 depositato in data 23.06.2017) tra L2 e LS non abbia alcuna rilevanza nella fattispecie per cui è causa, atteso che il dottorato di ricerca conseguito dalla ricorrente inerisce ad entrambe (sia italiano per stranieri (LS) che italiano come lingua seconda (L2)).

Neppure l'affermazione della resistente per cui il dottorato non sarebbe titolo specialistico valutabile nella specifica materia può essere condivisa, dal momento che il dottorato in questione riguarda appunto la linguistica e **didattica della lingua italiana a stranieri**, esattamente alla stregua del diploma di specializzazione in didattica dell'italiano a stranieri, reputato, invece, dal Bando di selezione, titolo specialistico valutabile con l'attribuzione di 15 punti.

Il dottorato di ricerca in argomento comprende anche ed in primo luogo la didattica, consentendo l'acquisizione di specifiche competenze sia teoriche che operative nel determinato settore di riferimento.

E' proprio la natura dei posti messi a concorso che supporterebbe - contrariamente a quanto dedotto dalla resistente - una scelta tesa a valorizzare anche il titolo di dottore di ricerca e che - dovendo considerarsi il titolo di dottorato di ricerca, quantomeno, equipollente al diploma di specializzazione - giustificerebbe l'attribuzione alla ricorrente del medesimo punteggio previsto per quest'ultimo titolo specialistico.

Istanza cautelare

Nel ricorso era già stata prospettata la domanda di sospensione; l'invocata tutela cautelare trova ancora più giustificazione con riferimento ai provvedimenti oggi impugnati, i quali non solo sono causa di gravissimo pregiudizio con riguardo all'assegnazione degli incarichi di docenza nei corsi che saranno erogati dai C.P.I.A. della Sardegna così come previsto all'interno del progetto FAMI "EXCELSA" ma, soprattutto, produrranno i loro gravi effetti nell'arco di validità triennale della graduatoria di selezione di cui trattasi.

In ordine al *fumus boni juris* non v'è altro da aggiungere a quanto esposto.

Con riferimento al requisito del *periculum in mora*, deve evidenziarsi che, in assenza della concessione di idonea misura cautelare - che, nella specie, potrebbe essere quella consistente nell'ordinare all'amministrazione di provvedere alla modifica e/o correzione del punteggio assegnato alla odierna esponente secondo quanto dedotto in ricorso - ovvero di una sollecita definizione nel merito della causa, qualora Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse valutare tale ipotesi favorevolmente, l'interesse della ricorrente verrebbe sicuramente vanificato; si andrebbe avanti, infatti, nell'*iter* del procedimento (attraverso l'assegnazione degli incarichi di docenza), con manifesto pregiudizio degli interessi della medesima ricorrente vieppiù in considerazione della durata triennale della graduatoria prevista dall'art. 8 del Bando.

La odierna esponente risulta, invero, sopravanzata nella graduatoria da soggetti che non possiedono il medesimo titolo di specializzazione (il dottorato di ricerca è, come detto, il terzo e più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano, conseguito all'esito di corsi accademici *post lauream*, di durata almeno triennale) ma che, nonostante siano certamente meno qualificati nell'ambito di competenze considerato, si sono visti attribuire un punteggio più elevato con conseguente migliore posizionamento nella graduatoria, anche ai fini di successive selezioni.

È indiscutibile, inoltre, che da un lato non verrebbe garantito l'interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori e, dall'altro, che qualora all'esito del giudizio sul merito gli atti gravati dovessero venire annullati, verrebbe a determinarsi un aggravio di costi anche per l'amministrazione.

Si auspica, pertanto, che vengano sospesi in via cautelare gli atti impugnati (e l'assegnazione dei relativi incarichi di docenza) ai fini del riesame della valutazione attribuita

alla ricorrente, secondo quanto dedotto nel ricorso introduttivo e nei presenti motivi aggiunti, ovvero che venga emanato quel provvedimento cautelare che, ad avviso del Collegio, risulti più idoneo ad assicurare interinalmente l'effetto della decisione nel merito, ovvero, ancora, che il giudizio venga definito con sentenza resa in forma semplificata alla luce delle gravi illegittimità che affliggono i provvedimenti oggetto di gravame.

P. Q. M.

Si conclude perché l'Eccellentissimo TAR adito Voglia:

- in via cautelare, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ai fini del riesame della valutazione attribuita alla ricorrente secondo quanto dedotto nel ricorso, ovvero adottare quel diverso provvedimento cautelare che, ad avviso di Codesto Ecc.mo Tribunale, risulti più idoneo ad assicurare interinalmente l'effetto della decisione nel merito;
- nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati tramite il ricorso introduttivo e tramite i presenti motivi aggiunti come in epigrafe ed in espositiva, per i vizi di legittimità dedotti e per l'effetto disporre l'annullamento con ogni conseguenza di legge;
- Vinte le spese e gli onorari di giudizio, con gli accessori di legge.

Si dichiara, ai sensi degli artt. 9, 13 e 14 comma 2 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. Mod. ed integr., il presente processo è soggetto a contributo unificato nella misura di € 325,00 *ratione materiae*.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna MIUR. AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE (U).0010696.25-07-2017;
- 2) graduatoria definitiva della selezione approvata con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna MIUR. AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE (U) . 0010696.25-07-2017;

3) nota di trasmissione MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010738.25-07-2017;

4) del decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008280.16-06-2017

5) della graduatoria provvisoria della selezione approvata con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008280.16-06-2017;

6) della nota di trasmissione MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008285.16-06-2017;

7) istanza di riesame del 20.06.2017 della ricorrente;

8) istanza di accesso agli atti del 4.08.2017 della ricorrente;

9) istanza di accesso agli atti del 4.09.2017 della ricorrente;

10) estratto dal sito internet istituzionale dell'Università per stranieri di Siena (UNISTRASI).

Cagliari, 20 settembre 2017

Avv. Giuseppe Macciotta

Avv. Veronica Petrella

Avv. Emanuela Devoto Ticca

STUDIO LEGALE
Macciotta & Associati
Associazione professionale
V.le A. Diaz, 29 – 090125- Cagliari

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta, dott.ssa Giulia Isabella Grosso, nata a Catania, il 22.04.1983, residente in Cagliari, Via E. Gianturco 11, C.F. GRSGSB83D62C351N, per redigere e sottoscrivere il presente ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G. 457/2017 e per essere rappresentata e difesa nel relativo giudizio nanti il Tar Sardegna, Cagliari, promosso avverso il “decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna **MIUR. AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE (U).0010696.25-07-2017**, tramite il quale veniva approvato *“l’allegato elenco graduato definitivo degli aspiranti docenti risultati idonei al conferimento di incarichi di docenza nei corsi che saranno erogati dai C.P.I.A. della Sardegna così come previsto all’interno del progetto FAMI-“EXCELSA”* e la allegata graduatoria definitiva della selezione nonché avverso tutti gli atti indicati in epigrafe nonché ancora avverso tutti gli atti presupposti, inerenti, connessi e consequenziali, in ogni sua fase e stato fino a completa definizione, delego con poteri anche disgiunti l’Avv. Giuseppe Macciotta (C.F. MCCGPP58P30B354V- telefax: 070.6404701 - p.e.c.: giuseppe.macciotta@pec.macciottaassociati.it), l’avv. Emanuela Devoto Ticca (C.F. DVTMNL74L51B354H) e l’avv. Veronica Petrella (C.F. PTRVNC74E53D150U) conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sostituire a sé altri avvocati, di proporre motivi aggiunti e nuovi, chiedere l’emissione di misure cautelari rinunciare agli atti del giudizio, proporre istanze, transigere e conciliare, riscuotere somme e rilasciare quietanze. A tal fine eleggo domicilio presso lo studio e la persona dell’avv. Giuseppe Macciotta in Cagliari Viale A. Diaz n. 29. Ai fini dello svolgimento del presente mandato, avuta conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 e dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, consento il trattamento dei miei dati personali, compresi quelli sensibili, ex art. 22 del predetto Decreto.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Cagliari, 20 settembre 2017

Dott. Giulia Isabella Grosso

E’ autentica

Avv. Giuseppe Macciotta

Avv. Emanuela Devoto Ticca.....

Avv. Veronica Petrella

○ **RELAZIONE DI NOTIFICA**

• Sulle istanze degli avv.ti Giuseppe Macciotta, Veronica Petrella ed Emanuela Devoto Ticca nella sopraindicata loro qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti presso la Corte d'Appello di Cagliari, ho notificato copia conforme del ricorso per motivi aggiunti al ricorso rg. 457/2017 al Tar Sardegna, nell'interesse della dott.ssa Giulia Isabella Grosso, nata a Catania, il 22.04.1983, residente in Cagliari, Via E. Gianturco 11, C.F. GRSGSB83D62C351N, che precede, ai sotto indicati destinatari ai seguenti indirizzi:

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso il domicilio ex lege in Cagliari, Via Dante, 23/25, CAP 09128, mediante consegna di copia conforme all'originale, ed ivi a mani di

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso il domicilio ex lege in Cagliari, Via Dante, 23/25, CAP 09128, mediante consegna di copia conforme all'originale, ed ivi a mani di

3) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CAGLIARI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari presso il domicilio ex lege in Cagliari, Via Dante, 23/25, CAP 09128 mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di

4) **COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NOMINATA DAL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ai sensi dell'ART. 8 del BANDO di selezione**

costituita presso l'ufficio scolastico regionale per la Sardegna – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari presso il domicilio ex lege in Cagliari, Via Dante, 23/25, CAP 09128 mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di

5) **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso il domicilio ex lege in Cagliari, Via Dante, 23/25, CAP 09128, mediante consegna di copia conforme all'originale, ed ivi a mani di

6) **ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede in Cagliari Via San Simone 60, CAP 09122 Cagliari, mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di

7) **ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA –** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede in Cagliari viale Trento, 69, CAP 09123, mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di

8) **EXFOR AGENZIA FORMATIVA – ORGANISMO DI DIRITTO PRIVATO SENZA FINI DI LUCRO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede in Cagliari Via Vincenzo Bellini, 9, CAP 09128, mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di

9) **DE MONTIS PAOLA**, nata a Cagliari il 1.07.1960, C.F. DMNPLA60L41B354Z, residente in Via Bruscu Onnis, 16, piano 3, Cagliari mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di

10) **GIACALONE VALERIO**, nato a Cagliari il 10.10.1968, C.F. GCLVLR68R10B354O, residente in Via Marengo, 39/A, Cagliari mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di

11) **CHICCA CARLA**, nata a Cagliari il 26.06.1954, C.F. CHCCRL54H66B354L, residente in via Milano n. 43, Cagliari mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di

12) **FLORIS ISABELLA**, nata a Cagliari, il 29.05.1980, C.F. FLRSLL80E69B354M, residente in via Tiziano, 29, Cagliari mediante consegna di copia conforme all'originale ed ivi a mani di